

## **TI\_GERICHTE 11.2020.65 vom 13. September 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.65)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.65 du 13 septembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.65 del 13 settembre 2021

### **Regeste**

Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore della moglie e dei figli: tangibilità del fabbisogno minimo dell'obbligato secondo il diritto esecutivo

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la durata delle trattenute in discussione davanti al primo giudice. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il 6 giugno 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, l'appello in esame è dunque ricevibile.

#### **E. 2**

In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta, è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 2). Nella fattispecie N\_\_\_\_\_ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 23 agosto 2020. Il memoriale tuttavia non è stato notificato alla madre per osservazioni. Non occorre così interpellare il figlio perché ratifichi l'operato di AO 1 dopo tale data (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020, consid. 3).

#### **E. 3**

All'appello AP 1 acclude copia di una lettera in cui il Ministero pubblico lo ha diffidato il 9 aprile 2020 a pagare fr. 3900.– per contributi alimentari arretrati (dall'ottobre 2019 al marzo 2020), comminandogli un procedimento per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Egli annette inoltre gli estratti dei due noti conti postali dal 1° aprile al 15 maggio 2020 e una comunicazione con cui la P\_\_\_\_\_ SA ha trasmesso il 29 maggio 2020 al Pretore aggiunto quegli estratti. Tali documenti figurano già nel carteggio processuale o erano, comunque sia, noti alle parti e al primo giudice al momento di statuire (si veda il decreto ■supercautelare■ del 15 maggio 2020 in cui il Pretore aggiunto si riferisce alla diffida penale del 9 aprile 2020). La loro produzione si rivela dunque superflua.

#### **E. 4**

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che dal gennaio del 2020 il reddito di AP 1 è sceso da fr. 3249.15 a fr. 3080.– mensili per rapporto a un fabbisogno

minimo calcolato secondo il diritto esecutivo di fr. 3300.– mensili (minimo di base fr. 1200.–, locazione fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 244.65, spese di formazione fr. 200.–, spese di trasferta fr. 150.–, assicurazione dello scooter fr. 26.77, imposta di circolazione fr. 10.50, pasti fuori casa fr. 220.–). Onde un ammanco di fr. 220.– mensili. Il primo giudice ha ritenuto nondimeno che in concreto soccorrano i presupposti perché il convenuto abbia a sopportare non solo quel disavanzo, ma anche un'ulteriore riduzione del fabbisogno minimo, avendo egli sminuito deliberatamente le basi destinate al sostentamento della famiglia. Egli ha constatato che, ricevuti fr. 37 904.95 dalla successione paterna, costui ha rimborsato il 30 dicembre 2020 ( recte : 2019) debiti personali, versando fr. 4500.– al suo precedente patrocinatore e fr. 13 840.– alla madre, nonostante nella sentenza del 28 ottobre 2019 gli fosse stato ingiunto di destinare la spettanza ereditaria al mantenimento della moglie e dei figli. Sempre il 30 dicembre 2019, il convenuto ha trasferito altresì fr. 15 000.– dal proprio conto corrente postale al conto postale di risparmio e ha prelevato in contanti fr. 5050.– complessivi sull'arco di un mese, non necessari per coprire l'ammanco di fr. 220.– nel proprio fabbisogno minimo. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha ordinato una trattenuta salariale di fr. 200.– mensili per la durata di un anno secondo il seguente calcolo: fr. 5050.– diviso 12 mesi, meno l'ammanco mensile di fr. 220.–. Infine il Pretore aggiunto ha appurato che il conto di risparmio (bloccato) registrava un saldo attivo di circa fr. 9500.– (di cui fr. 6354.16 trasferiti dal conto corrente) che andava destinato al mantenimento della famiglia. Considerato l'ammontare ridotto della trattenuta salariale (fr. 200.– mensili), egli ha stabilito così in fr. 1100.– mensili l'importo da prelevare e riversare dal conto di risparmio fino all'estinzione del conto medesimo.

#### **E. 5**

L'appellante chiede che il suo minimo esistenziale non sia intaccato dalla trattenuta salariale di fr. 200.– mensili. Fa valere di trovarsi in gravi ristrettezze dopo che lo stipendio del maggio 2020 (fr. 2478.60, già decurtato della precedente trattenuta di fr. 600.–) è stato trasferito il 29 maggio 2020, insieme con il saldo del conto corrente, salvo un importo di fr. 1000.– a libera disposizione sul conto di risparmio (bloccato). Egli lamenta che gli è stata lasciata una somma di fr. 1000.–, insufficiente per il sostentamento e finanche inferiore al minimo di base del diritto esecutivo. Ciò posto, AP 1 chiede la retrocessione di fr. 2478.60 dal conto di risparmio a quello corrente, tale importo non potendosi destinare alla famiglia siccome necessario per il mantenimento di lui. Comunque sia – egli soggiunge – il suo fabbisogno minimo non può essere intaccato a scopo punitivo per avere egli usato il denaro ereditato. Anche perché i prelevamenti in contanti di fr. 5050.– (che egli chiede di non dover restituire) non sono stati eseguiti per sottrarre denaro al mantenimento della famiglia, bensì per saldare i contributi alimentari arretrati di fr. 3900.– oggetto della querela penale, per coprire spese fisse (locazione e cassa malati) dell'aprile 2020 e per finanziare il vitto del mese seguente. L'appellante chiede altresì che il prelievo di fr. 1100.– mensili dal conto di risparmio su cui è stata depositata la propria spettanza ereditaria sia annullato e che tale spettanza gli sia assicurata come “capitale di sicurezza”. Infine egli fa valere che una trattenuta su un conto di risparmio non è giuridicamente attuabile, poiché la P\_\_\_\_\_ SA è legata da un contratto di deposito e non è una debitrice cui possa opporsi una diffida salariale.

#### **E. 6**

La trattenuta salariale di fr. 200.– mensili ordinata dal Pretore aggiunto avrebbe gravato gli stipendi del convenuto dal giugno del 2020 al maggio del 2021, periodo ormai trascorso. E

all'appello diretto contro tale decisione è stato conferito effetto sospensivo, di modo che la trattenuta non è stata eseguita. Ciò non significa tuttavia che l'appello su questo punto sia divenuto senza interesse. Il credito di fr. 200.– mensili per la durata di un anno accertato dal Pretore aggiunto continua a sussistere. Decorso sono unicamente i termini di pagamento, che andranno aggiornati, se del caso, con il dispositivo della presente sentenza.

#### **E. 7**

Si duole l'appellante che il saldo del conto corrente postale (prima dello sblocco) è stato trasferito insieme con il suo stipendio di maggio, già accreditato il 22 maggio 2021 e ridotto a fr. 2478.60 in ragione della precedente diffida ai debitori, ciò che lo ha lasciato per un mese con soli fr. 1000.–. Non è chiaro se con tale argomentazione l'appellante intenda dolersi di una trattenuta di stipendio per quel mese o contesti l'esecuzione del decreto “su precautelare” del 15 maggio 2020 e il successivo ordine di prelievo dal conto di risparmio. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta. Come si vedrà in appresso (consid. 8e), per vero, nell'una o nell'altra ipotesi l'esito dell'appello non muta.

#### **E. 8**

Come ha ricordato il Pretore aggiunto, il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida), vale a dire su una misura di esecuzione sui generis in relazione diretta con il diritto esecutivo (DTF 145 III 257 consid. 3.2 con rinvii), è vincolato – di regola – all'ammontare dei contributi alimentari stabiliti nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione coniugale o del divorzio. Egli non è competente per ridiscutere simili contributi. Qualora tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione di quei contributi – come ha accertato in concreto il Pretore supplente il 28 ottobre 2019 (sopra, lett. C) – egli deve verificare almeno che, a un esame di verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo dell'obbligato, fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile, bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.18 del 5 giugno 2018 consid. 7). Il peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi inoltre – evidentemente – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo, non essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.31 del 29 maggio 2018 consid. 4a). A differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in ambito matrimoniale, ad ogni modo, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (loc. cit.). Un esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. L'ammontare di una trattenuta di stipendio va determinato, quindi, anche tenendo conto di tale principio. a) Nella fattispecie l'appellante non discute l'accertamento del proprio fabbisogno minimo calcolato in fr. 3300.– mensili secondo i principi del diritto esecutivo (sopra, consid. 3). Dal canto suo l'istante sembra contestare quell'accertamento, nel proprio memoriale del 22 luglio 2020, quando afferma che “nuove formazioni, nuovi mezzi di trasporto, nuovi appartamenti non possono certo avere la precedenza sui suoi doveri” (pag. 3 in alto). Come si è rilevato nel decreto

presidenziale del 27 luglio 2020, essa non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto – secondo lei – ammonterebbe tale fabbisogno minimo, né spiega quali voci andrebbero espunte dal calcolo del minimo esistenziale perché non conformi ai criteri della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. E contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii), il che vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.32 del 19 febbraio 2021 consid. 7). Ne segue che la mancata quantificazione del fabbisogno minimo della controparte rende l'obiezione irricevibile. b) Quanto al reddito del convenuto che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 3080.– mensili, l'istante rimprovera al marito di avere unilateralmente interrotto – invocando motivi psicologici – la formazione di capocuoco e di avere cambiato ambito lavorativo intraprendendo una formazione come soccorritore professionale. A suo avviso il convenuto sarebbe in grado di guadagnare almeno fr. 5000.– mensili se svolgesse la professione di cuoco (osservazioni all'appello, pag. 2). La questione era già stata sollevata invero senza successo da AO 1 nella diffida ai debitori dell'inc. SO.2019.494. Dagli atti di quella procedura si evince, fra l'altro, che la riqualifica professionale dell'appellante è stata intrapresa nel settembre del 2019 con l'approvazione dell'Ufficio delle misure attive del Cantone Ticino allorché AP 1 era iscritto da quattro mesi ai ruoli della disoccupazione (sentenza del 28 ottobre 2019, pag. 8: lettera 20 settembre 2019 del MLaw \_\_\_\_\_). Non giova quindi tornare sull'argomento. In definitiva, con un reddito di fr. 3080.– mensili e un fabbisogno secondo il diritto esecutivo di fr. 3300.– mensili, l'appellante accusa effettivamente un ammanco di fr. 220.– mensili. c) Rimane da esaminare se l'appellante possa essere tenuto a sopportare per un anno, nell'attesa che siano ridefiniti i contributi alimentari a suo carico, un fabbisogno minimo di fr. 420.– mensili inferiore rispetto al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Perché ciò sia, occorre – come detto – che il fabbisogno minimo del convenuto sia intaccato nella stessa proporzione in cui i creditori alimentari vedono intaccare il loro. In DTF 105 III 48 il Tribunale federale aveva tutelato un pignoramento di salario per fr. 412.– mensili a carico di un debitore alimentare con entrate di fr. 1000.– mensili e un fabbisogno minimo del diritto esecutivo di fr. 1140.– mensili, rilevando che in quel caso moglie e figlio sopportavano, in proporzione, un'analogha erosione del loro fabbisogno minimo (dovendo accomodarsi di fr. 412.– mensili nonostante fosse stato loro riconosciuto un contributo alimentare di fr. 800.– mensili). In concreto l'appellante non pretende che, calcolando il proprio minimo esistenziale sulla scorta di tali criteri, la trattenuta litigiosa (fr. 200.– mensili) sarebbe eccessiva (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.187 del 25 gennaio 2012 consid. 4). Al proposito la ricevibilità dell'appello appare finanche dubbia per carenza di motivazione. d) Si volesse fare astrazione da quanto precede, nel merito il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il calcolo della quota pignorabile dello stipendio di un debitore alimentare (DTF 111 III 16 consid. 5b, 71 III 177 consid. 3) deve attenersi alla formula seguente: (reddito netto del debitore x minimo esistenziale del creditore)

\_\_\_\_\_ (minimo esistenziale del debitore + minimo esistenziale del creditore) Nella fattispecie i dati relativi all'appellante sono già stati accertati (sopra, consid. a e b). Ora, un pignoramento di salario può intaccare il minimo esistenziale del debitore nella misura in cui il contributo alimentare risulti indispensabile per il sostentamento del creditore. Se ciò non è il caso, il pignoramento non può ledere il minimo esistenziale del debitore e la formula indicata non si applica (DTF 111 III 17 consid. 5d). Nelle condizioni descritte è necessario verificare che il

contributo alimentare di fr. 300.– mensili in favore della moglie risulti indispensabile al sostentamento di lei. Dal conteggio di salario del 25 maggio 2020 prodotto con la richiesta di gratuito patrocinio si evince che AO 1 consegue un reddito di fr. 1946.– mensili, reddito che parrebbe coprire il fabbisogno minimo di lei, accertato dal Pretore supplente il 28 ottobre 2019 in fr. 1690.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 320.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 11.60, assicurazione dell'economia domestica fr. 7.90; decreto cautelare citato, pag. 8). Altrettanto può dirsi per il contributo alimentare di fr. 250.– in favore del figlio N\_\_\_\_\_, ormai maggiorenne e pressoché al termine della formazione professionale (progettista meccanico). Sta di fatto che, pur tenendo calcolo di ciò, la quota pignorabile dello stipendio di AP 1 riuscirebbe superiore alla trattenuta ordinata dal primo giudice. Applicato per G\_\_\_\_\_, M\_\_\_\_\_ e Ma\_\_\_\_\_ l'importo di fr. 600.– mensili previsto dalla tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (come ha fatto il Tribunale cantonale dei Grigioni nella sentenza del 7 dicembre 2009 pubblicata in: B1SchKG 2012 pag. 198 consid. 4a con richiami), la quota pignorabile dello stipendio di AP 1 sarebbe di:  $(3080 \times [3 \times 600]) = \text{fr. } 1087.–$  mensili.  $(3300 + [3 \times 600])$  Alla luce di ciò, la decisione del Pretore aggiunto che ha ordinato una trattenuta salariale di fr. 200.– mensili per la durata di 12 mesi (come un pignoramento di stipendio, la cui durata non può eccedere un anno [art. 93 cpv. 2 LEF]), è una decisione del tutto sostenibile. e) Del resto l'appello in esame non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se il trasferimento avvenuto il 29 maggio 2020 dello stipendio del maggio del 2020 (già decurtato a fr. 2478.60) sul conto di risparmio dell'appellante fosse considerato anch'esso alla stregua di una trattenuta di stipendio, come sembra affermare l'interessato. Anche in tale eventualità il saldo finale rimarrebbe, in ogni modo, favorevole al convenuto. Ciò varrebbe anche qualora alle somme trattenute per l'anno in questione si aggiungessero gli importi prelevati dal conto di risparmio in favore dell'istante e dei figli. A fronte di una quota pignorabile del salario di fr.

### **E. 13**

La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 il 22 luglio 2020 contestualmente all'istanza di revoca dell'effetto sospensivo merita accoglimento. Delle precarie condizioni finanziarie di lei e dei figli già si è detto (art. 117 lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo dell'istanza di revoca dell'effetto sospensivo (art. 117 lett. b CPC), esse non apparivano del tutto assenti – come conferma del resto il giudizio odierno (consid. 8) – al punto da non poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti non avrebbe rinunciato a procedere in giudizio per i costi che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1). Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale che incombeva alla legale produrre, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella stesura di un memoriale di nemmeno tre pagine in una causa già nota, più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità va fissata in definitiva in fr. 850.– complessivi.

### **E. 14**

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all' art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche ai figli N\_\_\_\_\_, ora maggiorenne, G\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_, la quale ha compiuto 14 anni il 3 settembre 2021. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.